

PARTNER MULTI SELECTION

Assicurazione a vita intera a premio unico
e premi unici aggiuntivi con capitale
in parte rivalutabile e in parte direttamente
collegato a OICR esterni ed ETF

Condizioni di assicurazione

IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA. I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI, CON L'OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPrensIONE DEI PASSAGGI PIÙ COMPLESSI.

Indice

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto.....	5
Assicurazione Principale.....	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazione, garanzia e maggiorazione.....	6
Art. 4 Valore del contratto.....	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione	6
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR ed ETF	7
Art. 7 Prezzo di riferimento, prezzo di acquisto e prezzo di vendita	9
Art. 8 Giorno di riferimento	9
Servizio connesso all'assicurazione principale.....	10
Art. 9 Clausola di salvaguardia	10
Art. 10 Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR ed ETF.....	11
Art. 11 Switch	12
Art. 12 Servizio opzionale Accumulo.....	14
Art. 13 Servizio opzionale Decumulo	14
Assicurazioni complementarie (obbligatorie).....	15
Art. 14 Maggiorazione in caso di decesso per infortunio	15
Art. 15 Maggiorazione in caso di decesso a seguito di incidente stradale.....	16
CHE COSA NON È ASSICURATO?	16
Art. 16 Persone non assicurabili	16
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?.....	16
Art. 17 Esclusioni e limitazioni	16
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	18
Art. 18 Dichiarazioni.....	18
Art. 19 Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni	18
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	19
Art. 20 Limiti e mezzi di versamento del premio	19
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	19
Art. 21 Durata.....	19
Art. 22 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	19
Art. 23 Modifica delle condizioni contrattuali	20
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	20
Art. 24 Recesso.....	20
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO	20
Art. 25 Riscatto.....	20
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	22
Art. 26 Costi.....	22
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	23
Art. 27 Beneficiario.....	23
Art. 28 Cessione, pegno e vincolo.....	24
Art. 29 Non pignorabilità e non sequestrabilità	24
Art. 30 Rinvio alle norme di legge	24
Art. 31 Foro competente.....	24
Art. 32 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	24
ALLEGATO N. 1.....	25
ALLEGATO N. 2.....	27

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Alleanza Assicurazioni ed il contraente.

Asset Allocation

Ripartizione percentuale dell'investimento tra la gestione separata e i singoli OICR e/o ETF.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitalizzazione in forma composta

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Alleanza Assicurazioni.

Comparto

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.

Data di decorrenza

Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Data di valutazione

Coincide con la data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto.

ETF

Acronimo di Exchange Traded Fund; è un particolare fondo d'investimento avente due peculiarità: è negoziato in Borsa come un'azione e ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Euribor

Acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in Euro; è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

Gestione separata Fondo Euro San Giorgio

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Alleanza Assicurazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| - 1° Gennaio (festivo) | - 2 Giugno (festivo) | - 21 Novembre (chiusura aziendale) |
| - 6 Gennaio (festivo) | - 14 Agosto (prefestivo) | - 8 Dicembre (festivo) |
| - Venerdì Santo (chiusura aziendale) | - 15 Agosto (festivo) | - 24 Dicembre (prefestivo) |
| - Lunedì dell'Angelo (festivo) | - 16 Agosto (chiusura aziendale) | - 25 Dicembre (festivo) |
| - 25 Aprile (festivo) | - 1 Novembre (festivo) | - 26 Dicembre (festivo) |
| - 1 Maggio (festivo) | - 2 Novembre (chiusura aziendale) | - 31 Dicembre (prefestivo) |

OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il contraente versa a Alleanza Assicurazioni.

Proposta di assicurazione

Modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Alleanza Assicurazioni la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere la parte di prestazioni del contratto investita in OICR e/o ETF.

Rapporti di concambio

Determinazione della quantità di quote che i comparti incorporanti devono riconoscere ai comparti incorporati di una fusione in cambio delle vecchie quote possedute.

Recesso

Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.

SGR (società di gestione del risparmio)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

Sospensione di un OICR e/o ETF alla negoziazione

Interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di un OICR e/o ETF, deliberata dal C.d.A. della SICAV qualora, ad esempio, non si vogliono aggiungere ulteriori valori in un determinato momento.

Switch

Operazione con la quale Alleanza Assicurazioni, autonomamente o su richiesta del contraente trasferisce una parte dell'investimento ad altra gestione separata e/o ad altro comparto, o viceversa.

Tracking Error Performance

Misura la differenza, in valore assoluto, tra le fluttuazioni del rendimento di un OICR e/o ETF e le fluttuazioni del rendimento del benchmark scelto.

Tracking Error Volatility

Misura la volatilità della differenza tra il rendimento dell'OICR e/o ETF e il rendimento del benchmark. Un valore della TEV elevato indica una gestione attiva dell'OICR e/o ETF da parte del gestore; al contrario un valore basso di tale parametro evidenzia una gestione passiva dell'OICR e/o ETF.

Valore complessivo netto del comparto

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel comparto (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto (per gli ETF al netto del costo di negoziazione), nel giorno di riferimento, per il numero di quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di OICR e/o ETF.

Volatilità

Livello delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR e/o ETF rispetto al suo valore medio; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

Art. 1 - Oggetto del contratto

PARTNER MULTI SELECTION prevede un'assicurazione principale per la quale, a fronte del premio (→ Definizioni) versato dal contraente (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario (→ Definizioni) una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di uno o più OICR (→ Definizioni) esterni e/o ETF (→ Definizioni).

Tale prestazione è integrata con due assicurazioni complementari.

Assicurazione principale

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un premio unico iniziale;
- eventuali premi unici aggiuntivi di importo variabile, che Alleanza Assicurazioni può non consentire.

Investimento del premio unico iniziale

Il premio unico iniziale viene investito, al netto del caricamento (→ Definizioni):

- in parte nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- per la parte restante, in OICR e/o ETF fino a 10.

È previsto un investimento in gestione separata da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. L'importo investito in ciascun OICR e/o ETF non può essere inferiore ad Euro 500,00. Nel rispetto di tali limiti, le percentuali investite in gestione separata e in ciascun OICR e/o ETF devono essere intere, ossia multipli dell'1% (non sono ammessi decimali).

Per il dettaglio degli OICR ed ETF selezionati da Alleanza Assicurazioni si veda l'"Universo Investibile" allegato alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Investimento dei premi unici aggiuntivi

I premi unici aggiuntivi sono investiti secondo il peso di ciascuna componente sul valore del contratto (→ art. 4) presente alla data della richiesta di versamento del premio unico aggiuntivo. L'investimento finale in OICR ed ETF è calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota (→ Definizioni) disponibile al momento della richiesta di versamento aggiuntivo.

Se alla data dell'operazione il peso di ciascuna componente sul valore del contratto non rispetta i limiti previsti per l'investimento del premio unico iniziale, prima di dar corso all'operazione Alleanza Assicurazioni provvede ad effettuare uno Switch (→ Definizioni) volto a riportare i pesi entro i citati limiti.

Conferma di investimento dei premi

A seguito di ogni investimento (premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi, anche derivanti dal servizio opzionale Accumulo → art. 12) Alleanza Assicurazioni comunica al contraente entro 10 giorni lavorativi (→ Definizioni) dalla data di valorizzazione (→ Definizioni) delle quote:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito;
 - la data di decorrenza (→ Definizioni);
 - l'ammontare investito nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
 - il numero delle quote attribuite a ciascun OICR e/o ETF ed il loro valore unitario, nonché la relativa data di valorizzazione.
- Tali informazioni vengono indicate nella polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nella singola appendice (→ Definizioni) con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita nella gestione separata, determina un capitale assicurato iniziale. Tale capitale può subire variazioni in aumento o in diminuzione anche in conseguenza di:

- acquisto di quote di ETF;
- distribuzione di proventi di ETF;
- adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF, come meglio illustrato all'art. 6.

Art. 3 - Prestazione, garanzia e maggiorazione

La **prestazione principale** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale da parte di Alleanza Assicurazioni pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 8). Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia** per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale (→ art. 2) riproporzionato in funzione di ogni eventuale operazione di riscatto parziale, servizio Switch (→ art. 11) o servizio opzionale Decumulo.

La garanzia **non opera** per la componente in quote.

La prestazione, anche eventualmente integrata ai sensi della garanzia, è inoltre **maggiorata** di una percentuale individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione (percentuale della prestazione principale)
fino a 55 anni	1,5%
da 56 anni a 65 anni	1%
da 66 anni a 75 anni	0,5%
oltre 75 anni	0,1%

L'importo della maggiorazione in caso di decesso non può essere superiore a Euro 35.000,00.

Se sono sottoscritti più contratti PARTNER MULTI SELECTION con lo stesso assicurato, la soglia massima di Euro 35.000,00 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

Art. 4 - Valore del contratto

Il valore del contratto varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR e/o ETF), è calcolato ad ogni disposizione di investimento e disinvestimento richiesta dal contraente per eseguire le operazioni previste dal contratto ed è la somma di:

a. valore in **gestione separata**:

capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni);

b. valore in **quote** pari:

- i) per ogni OICR collegato al contratto, al controvalore del capitale in quote assicurate: numero delle quote moltiplicato per
 - il prezzo di riferimento disponibile alla predisposizione dell'ordine di investimento/disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di riferimento della quota nel giorno di riferimento per il calcolo dell'importo di decesso, di riscatto totale e di recesso in caso di modifica delle condizioni contrattuali;
- ii) per ogni ETF collegato al contratto, al controvalore del capitale in quote assicurate: numero delle quote moltiplicato per
 - il prezzo di riferimento disponibile alla predisposizione dell'ordine di investimento/disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di vendita della quota nel giorno di riferimento, al netto del costo di negoziazione (→ art. 26), per il calcolo dell'importo di decesso, di riscatto totale e di recesso in caso di modifica delle condizioni contrattuali.

Il valore del capitale in quote, in occasione del calcolo del valore del contratto in caso di decesso dell'assicurato, di riscatto totale e di recesso (→ Definizioni) per effetto della modifica delle condizioni contrattuali, è ridotto delle commissioni di gestione applicate da Alleanza Assicurazioni e del costo per la maggiorazione prevista per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari (→ art. 26), dovuti fino al giorno di riferimento.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

PARTNER MULTI SELECTION prevede la rivalutazione annuale del capitale investito nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio, in base al rendimento della gestione stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ ALLEGATO N. 1), disponibile anche sul sito internet www.alleanza.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 26) da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; ma per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso la prestazione non può risultare inferiore al rispettivo capitale assicurato iniziale, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art. 25), servizio Switch (→ art. 11) o servizio opzionale Decumulo (→ art. 13).

Rendimento

Alleanza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Esempio: se il contratto è stato stipulato il 10 agosto 2021, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2022 viene considerato l'anno che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Rivalutazione annuale

Il 1° gennaio di ciascun anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, servizio Switch o servizio opzionale Decumulo, è rivalutato in forma composta (→ Definizioni), secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente;
- il capitale assicurato iniziale per ogni investimento in gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di premi unici aggiuntivi (anche relativi al servizio opzionale Accumulo → art. 12), servizio Switch, investimento dei proventi di ETF o adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF (→ art. 7), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, servizio Switch o servizio opzionale Decumulo, è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno di riferimento (→ art. 8) del versamento del premio unico aggiuntivo, dello Switch o dell'investimento dei proventi di ETF, o dell'adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF e la data di rivalutazione successiva.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. pro rata temporis), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in pro rata temporis dal 12 agosto 2021 al 1° gennaio 2022:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 139
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,5%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 99.900,00
- formula di rivalutazione: Euro $99.900,00 \times (1+1,5\%)^{(139/360)}$ = Euro 100.475,95

Esempio di periodo

caso 1: se il contratto ha decorrenza il 12 agosto 2021, per la parte investita in gestione separata la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 12 agosto 2021 e il 1° gennaio 2022;

caso 2: se il decesso dell'assicurato avviene il 7 marzo 2022 e in questa data viene inviato il certificato/autocertificazione di morte, per la parte investita in gestione separata l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 17 marzo 2022 (giorno di riferimento per il decesso → art. 8).

Art. 6 - Calcolo del numero di quote di OICR ed ETF

Numero di quote di OICR

Ciascuna parte di premio investita in OICR determina un numero di quote attribuite, calcolato dividendo tale parte di premio al netto degli eventuali costi (→ art. 26) per il prezzo di riferimento (→ art. 7) rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per il versamento dei premi.

Numero di quote di ETF

Ciascuna parte di premio investita in ETF determina un numero di quote attribuite, calcolato dividendo tale parte di premio al netto degli eventuali costi, ridotta di una percentuale pari al costo di negoziazione, per il prezzo di riferimento rilevato nel giorno lavorativo (→ Definizioni) precedente il giorno di riferimento previsto per il versamento del premio.

Acquisto di ETF

Nel giorno di riferimento previsto per il versamento del premi, Alleanza Assicurazioni procede all'acquisto delle quote di ETF in numero determinato come sopra, secondo il prezzo di acquisto (→ art. 7) rilevato nel giorno di riferimento.

La differenza tra:

- la parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi,
- e
- il controvalore delle quote di ETF, pari al numero di quote come sopra determinato moltiplicato per il prezzo di acquisto, maggiorato del costo di negoziazione,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di ETF è minore della parte di premio destinata dal contraente all'acquisto di ETF):

- accresce il valore del capitale assicurato, poiché tale differenza è attribuita al valore del capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè se il controvalore delle quote di ETF è maggiore della parte di premio destinata dal contraente all'acquisto di ETF):

- diminuisce il valore del capitale assicurato, poiché tale differenza è prelevata dal valore del capitale assicurato in gestione separata.

Esempio numero quote assicurate di ETF

A)	B)	$C = A \times (1-B)$	D)	$E = C/D$
Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto di ETF	Costo di negoziazione	Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi	Prezzo di riferimento	N° di quote assicurate
€ 100.000	0,065%	€ 99.935	€ 93	1.074,57

Esempio determinazione della differenza da compensare all'esito dell'acquisto dell'ETF

F)	$G) = (E) \times (F)$	$H = G * (1+B)$	$A) - H)$
Prezzo di acquisto	Controvalore delle quote di ETF	Controvalore delle quote di ETF maggiorato dal costo di negoziazione	Differenza tra parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF e controvalore delle quote di ETF maggiorato del costo di negoziazione
€ 92,50	€ 99.397,72	€ 99.462,32	€ 537,68

Il capitale complessivo derivante dall'investimento di parte del premio in OICR e ETF è definito **capitale in quote**.

Distribuzione di proventi di ETF

Alcuni ETF sono a distribuzione di proventi. Questi ultimi, al netto delle spese e delle commissioni, comprendono: interessi, dividendi e altre forme di rendimento realizzate dall'ETF.

Alleanza Assicurazioni riceve i proventi dalla SICAV (→ Definizioni) sotto forma di dividendi su azioni e li riconosce al contraente investendoli nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio. L'investimento avviene con effetto dalla data valuta fornita dalla SICAV a Alleanza Assicurazioni.

Dopo ciascun investimento è determinato un capitale assicurato aggiuntivo. Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento.

Adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF

Se Alleanza Assicurazioni viene informata dalla SICAV che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota di uno o

più OICR/ETF, dopo aver ricalcolato il prezzo delle quote, Alleanza Assicurazioni provvede al reintegro o all'eventuale recupero, se la posizione risulta attiva, tramite investimento/disinvestimento a valere sulla gestione separata Fondo Euro San Giorgio. Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento, e l'eventuale recupero avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni investimento legato ad un reintegro determina un nuovo capitale assicurato iniziale aggiuntivo. Ogni disinvestimento legato ad un recupero determina una riduzione del capitale assicurato.

Art. 7 - Prezzo di riferimento, prezzo di acquisto e prezzo di vendita

OICR - Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento, necessario per determinare il numero di quote e per l'acquisto/vendita di ciascun OICR, corrisponde al valore unitario della quota calcolato ogni giorno in coincidenza con l'apertura del mercato del Paese in cui l'OICR è negoziato. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito www.alleanza.it.

ETF - Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento per ciascun ETF, necessario per determinare il numero di quote di ETF, corrisponde al prezzo di chiusura (M.O.C., Market On Close) del mercato dell'ETF selezionato. Questo valore è pubblicato ogni giorno sul sito www.alleanza.it.

ETF - Prezzo di acquisto e di vendita

L'operazione di acquisto o vendita viene infine regolata a un prezzo di acquisto o a un prezzo di vendita, compreso tra il minimo e il massimo registrato sul mercato nel giorno di riferimento dell'evento considerato e ottenuto come media dei singoli prezzi cui è stato contemplato l'ordine.

Le operazioni di acquisto e di vendita di quote di ETF sono soggette al costo di negoziazione (→ art. 26) applicato dall'intermediario, al quale Alleanza Assicurazioni si rivolge per comprare/vendere quote di ETF. Ogni operazione di acquisto o vendita di quote di ETF è eseguita pertanto secondo la migliore strategia di esecuzione (Best Execution policy) dell'intermediario.

Art. 8 - Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione della quota dell'OICR e/o ETF relativo a ciascun evento previsto da questo contratto.

La valorizzazione della quota avviene giornalmente, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **premio unico iniziale:**
il quarto giorno di valorizzazione successivo all'incasso del premio;
- **premi unici aggiuntivi:**
il quarto giorno di valorizzazione successivo all'incasso del premio;
- **riscatto** (→ art. 25): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Alleanza Assicurazioni dispone l'ordine di disinvestimento. L'ordine di disinvestimento è disposto il quinto giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa da parte di Alleanza Assicurazioni per il tramite del distributore. Se la richiesta di riscatto è ricevuta direttamente da Alleanza Assicurazioni, il giorno di riferimento è posticipato di 6 giorni lavorativi;
- **decesso:** decimo giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento del certificato/autocertificazione di morte dell'assicurato da parte di Alleanza Assicurazioni;
- **recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 23): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Alleanza Assicurazioni dispone l'ordine di disinvestimento. L'ordine di disinvestimento è disposto il quinto giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa da parte di Alleanza Assicurazioni per il tramite del distributore. Se la richiesta di riscatto è ricevuta direttamente da Alleanza Assicurazioni, il giorno di riferimento è posticipato di 6 giorni lavorativi;
- **servizio Switch** (→ art. 11) **da OICR e/o ETF verso OICR e/o ETF e/o gestione separata:** il giorno di valorizzazione successivo al secondo giorno lavorativo di ricevimento dell'ordine di Switch da parte di Alleanza Assicurazioni;
- **servizio Switch** (→ art. 11) **da gestione separata a OICR e/o ETF:** il terzo giorno di valorizzazione successivo al disinvestimento della gestione separata, che viene eseguito il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine da parte di Alleanza Assicurazioni;
- **servizio opzionale Accumulo** (→ art. 12): ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza di versamento secondo la frequenza scelta dal contraente;

- **servizio opzionale Decumulo** (→ art. 13): ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la ricorrenza del pagamento secondo la frequenza scelta dal contraente;
- **prelievo quote per commissioni di gestione e costo delle assicurazioni complementari**: decimo giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo giorno lavorativo del mese di dicembre. Relativamente al giorno di riferimento del mese di dicembre, Alleanza Assicurazioni **si riserva** la possibilità di modificare in futuro tale giorno comunicandolo attraverso il documento unico di rendicontazione oppure con specifica comunicazione.

Per i servizi opzionali che ricadono nel mese di dicembre, il giorno di riferimento viene anticipato al giorno del prelievo quote per commissioni di gestione.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Alleanza Assicurazioni attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali e dei tempi di esecuzione degli ordini da parte delle SGR (→ Definizioni)/SICAV.

NOTA BENE: per le casistiche di cui sopra, anche per il capitale investito nella gestione separata il giorno di riferimento coincide con quanto riportato per gli OICR e/o ETF.

Servizio connesso all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Alleanza Assicurazioni (→ artt. 9 e 10), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 26);
- attivati su richiesta del contraente (→ artt. da 11 a 13).

È facoltà del contraente avere attivo **uno solo dei servizi opzionali** fra Accumulo (→ art. 12) e Decumulo (→ art.13).

Art. 9 - Clausola di salvaguardia

Indipendentemente dagli OICR e/o ETF scelti dal contraente, nel corso della durata contrattuale Alleanza Assicurazioni svolge un'**attività di gestione del contratto**, solamente finalizzata a tutelare l'interesse del contraente **nel caso di eventi esogeni inerenti gli OICR/ETF** in cui è investito il premio.

Alleanza Assicurazioni svolge tale attività, senza scadenze temporali prestabilite, nei seguenti casi:

- operazioni di liquidazione dell'OICR e/o dell'ETF;
- operazioni di fusione dell'OICR e/o ETF in altri OICR e/o ETF non appartenenti all'«Universo Investibile»;
- operazioni di liquidazione parziale dell'OICR e/o ETF;
- operazioni di fusione dell'OICR e/o dell'ETF in OICR e/o ETF appartenenti all'«Universo Investibile».

In particolare, Alleanza Assicurazioni,

- nei casi indicati nelle lettere a) e b), sostituisce l'OICR e/o l'ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Alleanza Assicurazioni sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile;
- nel caso indicato alla lettera c), Alleanza Assicurazioni provvede a sostituire le quote liquidate dell'OICR e/o ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Alleanza Assicurazioni sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile; le quote residue dell'OICR/ETF oggetto di liquidazione potrebbero non essere smobilizzate fino alla liquidazione totale dell'OICR e/o ETF, che avrà luogo secondo le tempistiche di operatività dello stesso;
- nel caso indicato alla lettera d), se l'OICR e/o ETF di destinazione presenta profilo di rischio corrispondente a quello dell'OICR e/o ETF oggetto di fusione, Alleanza Assicurazioni provvede ad attribuire al contratto delle nuove quote in base ai rapporti di concambio (→ Definizioni) comunicati nel prospetto di fusione dell'OICR e/o ETF. In caso contrario, sostituisce l'OICR e/o ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Alleanza Assicurazioni sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non

è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli presenti nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

In tutti i casi sopra indicati, Alleanza Assicurazioni informa il contraente dell'attività svolta, con una comunicazione che contiene tutte le informazioni sull'operazione di salvaguardia e sulla motivazione della sostituzione dell'OICR e/o ETF. Il contraente può comunque chiedere di riallocare in seguito quanto trasferito in altro OICR e/o ETF tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Alleanza Assicurazioni con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente (→ art. 11).

10 - Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR ed ETF

Monitoraggio

Al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione degli OICR e/o ETF selezionati dal contraente, Alleanza Assicurazioni **al termine di ciascun trimestre solare** monitora l'andamento dei parametri sotto riportati e il superamento delle relative soglie prefissate, secondo un modello valutativo che analizza performance, volatilità e variazioni di dimensioni degli OICR ed ETF, distinguendo tra OICR ed ETF con benchmark (→ Definizioni) e OICR senza benchmark.

Di seguito si riportano i parametri monitorati e le relative soglie massime:

OICR ed ETF con parametro di riferimento ("benchmark")

- underperformance dell'OICR e/o ETF rispetto al benchmark ("Tracking Error Performance" → Definizioni) per 3 mesi consecutivi, con un sottorendimento complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- volatilità dell'OICR e/o ETF rispetto al benchmark ("Tracking Error Volatility" → Definizioni) superiore al 20% nel trimestre;
- deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR e/o ETF, solo per gli OICR ed ETF con almeno 50 milioni di Euro di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Per questa attività, se Alleanza Assicurazioni non dispone dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR e/o ETF, individua un altro benchmark con caratteristiche simili.

OICR senza parametro di riferimento ("benchmark")

- rendimento ("performance") negativo dell'OICR per 3 mesi consecutivi, con un rendimento negativo complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- incremento della volatilità dell'OICR nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente);
- deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di Euro di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Alleanza Assicurazioni può variare le soglie massime riportate in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale.

L'esito del monitoraggio è pubblicato sul sito www.alleanza.it.

Se si verifica almeno una delle precedenti 3 condizioni (OICR e/o ETF in "breach", cioè che superano le soglie prefissate), il contraente può richiedere che Alleanza Assicurazioni:

- provveda soltanto ad **informarlo** sugli esiti dell'attività svolta o
- proceda anche a **sostituire** l'OICR e/o ETF in "breach".

La scelta deve essere effettuata quando si sottoscrive la proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

A seconda della scelta effettuata, in caso di OICR e/o ETF in "breach":

- Alleanza Assicurazioni **invia una comunicazione** ai contraenti che hanno scelto la sola informativa e che, alla data di chiusura di ciascun periodo di osservazione, investono in uno o più OICR e/o ETF in "breach" e non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/servizio Switch) nei 30 giorni precedenti;
- Alleanza Assicurazioni **modifica automaticamente** l'Asset Allocation (→ Definizioni) solo per i clienti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR e/o ETF in "breach" e che nei 3 mesi precedenti non hanno effettuato operazioni in entrata negli OICR e/o ETF in "breach" (versamenti/servizio Switch). Questa modifica avviene con operazioni di Switch, sostituendo gli OICR e/o ETF interessati con OICR e/o ETF con caratteristiche simili. Se non è possibile identificare l'OICR e/o ETF di destinazione tra quelli offerti da Alleanza Assicurazioni, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti da Alleanza Assicurazioni.

Alleanza Assicurazioni informa il contraente dell'attività svolta, con una lettera che contiene tutte le informazioni sull'operazione di Switch.

Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Alleanza Assicurazioni con le stesse modalità previste per gli Switch richiesti dal contraente.

Aggiornamento

Per mantenere un'offerta diversificata e di qualità elevata, Alleanza Assicurazioni **aggiorna** gli OICR ed ETF senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale può quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR ed ETF tra quelli proposti.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR e/o ETF è effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR e/o ETF corrispondano a quelle dell'OICR e/o ETF da sostituire. Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Alleanza Assicurazioni con le stesse modalità previste per gli Switch richiesti dal contraente.

Art. 11 - Switch

Trascorsi **6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, il contraente **può scegliere** di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito:

- da uno o più OICR e/o ETF (fondo di provenienza) verso un altro o altri OICR e/o ETF (fondo di destinazione) e/o gestione separata;
- dalla gestione separata verso uno o più OICR e/o ETF.

Ciascuna operazione di Switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Alleanza Assicurazioni hanno disposto prima e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2.

È consentito indicare OICR ed ETF di destinazione non ancora selezionati a condizione che il numero totale di OICR ed ETF associati al contratto successivamente all'operazione di Switch non risulti superiore a 10. L'importo investito in ciascun OICR ed ETF di destinazione **non può risultare** inferiore ad Euro 500,00.

Le richieste di Switch possono essere inoltrate a Alleanza Assicurazioni solo tramite l'intermediario.

Alleanza Assicurazioni **non dà seguito** all'operazione di Switch richiesta se:

- a) uno o più OICR o ETF interessati dall'operazione non appartiene più all'"Universo Investibile" o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio, oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR ed ETF collegabili al contratto.

Il valore dell'investimento in OICR ed ETF è calcolato sulla base degli ultimi prezzi di riferimento disponibili al momento della richiesta di Switch.

L'operazione di Switch è disposta dal contraente ed eseguita da Alleanza Assicurazioni nelle modalità e nei tempi di seguito descritti.

Switch da OICR e/o ETF verso OICR e/o ETF e/o gestione separata

L'operazione determina il disinvestimento di uno o più OICR e/o ETF indicati dal contraente e il loro reinvestimento in un altro o altri OICR e/o ETF e/o nella gestione separata.

L'operazione è disposta mediante indicazione:

- a) per ogni fondo di provenienza, della percentuale dello stesso che si intende disinvestire;
- b) per ogni fondo di destinazione e/o gestione separata, della percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che si desidera destinare ad esso/a.

Il disinvestimento del fondo di provenienza è così regolato:

Switch parziale

Per gli OICR e/o ETF per i quali il contraente ha richiesto il disinvestimento parziale delle quote attribuite, Alleanza Assicurazioni esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle quote, calcolato in base all'ultimo prezzo di riferimento per gli OICR o per gli ETF (→ art. 7) disponibile alla data in cui l'operazione è stata disposta.

Il numero di quote disinvestite è determinato:

- per ciascun OICR, dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento della quota rilevato nel giorno di riferimento

dell'operazione (→ art. 8);

- per ciascun ETF, dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 26), per il prezzo di riferimento della quota rilevato nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento dell'operazione.

Switch totale

Per gli OICR e/o ETF per i quali il contraente ha richiesto di disinvestire tutte le quote attribuite, Alleanza Assicurazioni dispone la vendita di tutte le quote collegate al contratto alla data in cui è stato disposto l'ordine di Switch. L'ordine è eseguito nel giorno di riferimento dell'operazione.

L'investimento nel fondo di destinazione e/o in gestione separata è regolato come segue:

Il controvalore delle quote disinvestite sopra determinate, calcolato sulla base del prezzo di riferimento di ciascun OICR e del prezzo di vendita di ciascun ETF (→ art. 7) ed al netto del costo di negoziazione per i soli ETF, è investito nei fondi di destinazione indicati e/o nella gestione separata secondo la ripartizione percentuale di cui al precedente punto b).

In funzione dei prezzi di riferimento degli OICR e degli ETF, individuati nel giorno di riferimento dell'operazione di Switch, si determinano:

- il numero di quote acquisite per ciascun OICR ed ETF;
- il capitale assicurato.

Qualora tra i fondi di destinazione siano presenti uno o più ETF, la differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita ed al netto del costo di negoziazione

e

- il controvalore delle quote di OICR acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento e il controvalore delle quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione e l'importo investito in gestione separata,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è maggiore del controvalore delle quote di OICR e/o ETF acquistate e/o dell'investimento in gestione separata):

- accresce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è attribuita alla gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è minore del controvalore delle quote di OICR e/o ETF acquistate e/o dell'investimento in gestione separata):

- diminuisce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è prelevata dalla gestione separata.

Switch da gestione separata a OICR e/o ETF

L'operazione determina il disinvestimento della prestazione in gestione separata e il suo reinvestimento in uno o più OICR e ETF.

L'operazione è disposta con indicazione:

- a) della percentuale della prestazione che si intende disinvestire;
- b) dei fondi di destinazione in cui si intende investire specificando, per ciascuno di essi, la percentuale di ripartizione del valore disinvestito che si intende destinarvi.

Il disinvestimento della gestione separata è eseguito il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine da parte di Alleanza Assicurazioni.

L'investimento nel fondo di destinazione è regolato come sopra descritto per il caso di Switch da OICR e/o ETF.

La differenza tra:

- l'importo disinvestito dalla gestione separata e destinata all'investimento in ETF,

e

- il controvalore delle quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione,

se positiva (cioè l'importo disinvestito dalla gestione separata è maggiore del controvalore delle quote di ETF acquistate):

- accresce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è attribuita alla gestione separata;

se negativa (cioè l'importo disinvestito dalla gestione separata è minore del controvalore delle quote di ETF acquistate):

- diminuisce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è prelevata dalla gestione separata.

Se il peso di ciascuna componente sul valore del contratto, che risulterebbe all'esito dello Switch, non rispetta i limiti previsti per l'investimento del premio unico iniziale, per poter dar corso all'operazione Alleanza Assicurazioni provvede ad adeguare lo Switch al fine di riportare i pesi entro i citati limiti.

Gli Switch effettuati autonomamente da Alleanza Assicurazioni seguono le medesime regole.

Dopo l'operazione di Switch da gestione separata a OICR e/o ETF, il capitale assicurato è ridotto in proporzione all'importo trasferito.

Art. 12 - Servizio opzionale Accumulo

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale, esclusivamente per età dell'assicurato non superiore a 85 anni e 6 mesi. Il servizio è disattivabile in qualsiasi momento su richiesta del contraente e può essere nuovamente attivato. Alleanza Assicurazioni può **non consentire** l'attivazione in corso di contratto.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente il servizio Decumulo.

L'adesione al servizio Accumulo **consente** di attivare un piano di premi unici aggiuntivi programmati di durata pari a 5 o 10 anni con frequenza che potrà essere semestrale o annuale.

L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo programmato, indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta, deve essere pari ad almeno Euro 5.000,00.

Il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati viene effettuato con preventiva autorizzazione del contraente alla propria banca di addebito diretto sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

L'addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la ricorrenza (semestrale o annuale) di versamento; se tale giorno risulta non lavorativo, l'addebito è anticipato al primo giorno lavorativo antecedente.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui ricade la prima ricorrenza (semestrale o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio.

L'investimento del premio è effettuato l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese dell'addebito secondo l'Asset Allocation (→ art. 2) in vigore 2 giorni lavorativi prima dell'investimento.

Se alla data dell'operazione il peso di ciascuna componente sul valore del contratto non rispetta i limiti previsti per l'investimento del premio unico iniziale, prima di dar corso all'operazione Alleanza Assicurazioni provvede ad effettuare uno Switch volto a riportare i pesi entro i citati limiti.

Esempio

Decorrenza del contratto: agosto 2021

Attivazione del servizio: novembre 2021, frequenza semestrale

Prima ricorrenza semestrale del servizio: febbraio 2022

Primo addebito: 15 febbraio 2022

Il contraente può richiedere di variare la durata del piano, la frequenza dei versamenti nonché l'importo di ogni versamento. Tale variazione ha effetto dall'anniversario dell'attivazione del servizio successivo alla data di richiesta, a condizione che Alleanza Assicurazioni riceva la richiesta almeno 60 giorni prima del quindicesimo giorno del mese di anniversario di attivazione del servizio.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 28), il servizio è automaticamente sospeso.

Art. 13 - Servizio opzionale Decumulo

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale. La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente il servizio Accumulo.

È possibile richiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.

L'adesione al servizio Decumulo **consente** di attivare un piano di decumulo finanziario di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente al contraente di un importo predeterminato, con la frequenza di pagamento indicata dal contraente stesso.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale o semestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del

contratto.

L'importo del pagamento annuale è stabilito dal contraente nella misura del 3% o 5% del totale dei premi versati fino alla data della richiesta, riproporzionati per effetto di:

- eventuali riscatti parziali (→ art. 25) effettuati prima dell'attivazione del piano di decumulo;
- pagamenti ricorrenti riferiti a precedenti piani di decumulo.

Questo importo si adegua per effetto di eventuali versamenti di premi unici aggiuntivi effettuati dopo la data di richiesta del servizio Decumulo.

In caso di frequenza di pagamento semestrale, l'importo di ciascun pagamento ricorrente si ottiene dividendo a metà l'importo annuale sopra definito. Tale importo è prelevato da Alleanza Assicurazioni nel giorno di riferimento previsto per il presente servizio, con disinvestimento di ciascuna componente (gestione separata e singoli OICR ed ETF) in proporzione al peso di ognuna di esse sul valore del contratto (→ art. 4) nel medesimo giorno, con le stesse modalità previste in caso di riscatto parziale per importo.

Il primo disinvestimento viene effettuato l'ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade, in base al mese di decorrenza del contratto, la prima rata annuale o semestrale successiva alla data di ricezione da parte di Alleanza Assicurazioni della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Alleanza Assicurazioni deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata. I disinvestimenti successivi sono disposti l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di rateazione prescelto.

Ogni pagamento è disposto da Alleanza Assicurazioni entro 30 giorni dalla data del disinvestimento.

Esempio

Decorrenza del contratto: agosto 2021

Attivazione del servizio: novembre 2021, frequenza semestrale

Data disinvestimento primo "Decumulo": 28 febbraio 2022

Data disinvestimento secondo "Decumulo": 31 agosto 2022

Data disinvestimento terzo "Decumulo": 28 febbraio 2023

Data disinvestimento quarto "Decumulo": 31 agosto 2023

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, l'importo erogato è adeguato a partire dalla prima rata utile successiva, a condizione che il versamento sia stato effettuato entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il contraente può richiedere di variare la frequenza e/o l'importo del pagamento ricorrente. La variazione ha effetto dalla prima rata utile successiva, a condizione che Alleanza Assicurazioni riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il pagamento ricorrente si interrompe prima della scadenza fissata:

- se il contraente richiede la disattivazione del servizio;
- se alla data di pagamento di ciascuna rata il valore del contratto è inferiore all'importo da pagare maggiorato dell'imposta di bollo, delle commissioni di gestione (→ art. 26) e del costo (→ art. 26) delle assicurazioni complementari dovute sino a questa data.

Dopo ogni pagamento ricorrente il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 28), il servizio è automaticamente sospeso.

Assicurazioni complementari (obbligatorie)

Art. 14 - Maggiorazione in caso di decesso per infortunio

Se il decesso dell'assicurato avviene a seguito di **infortunio**, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale, un ulteriore capitale calcolato come di seguito specificato.

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso.

Il capitale aggiuntivo è pari ad una percentuale della prestazione principale (→ art. 3), determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella tabella seguente:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale a seguito di infortunio
fino a 55 anni	5%
da 56 anni a 65 anni	2,5%
da 66 anni a 75 anni	1%
oltre 75 anni	0,75%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso a seguito di infortunio non può essere superiore a Euro 50.000,00. Se sono sottoscritti più contratti PARTNER MULTI SELECTION con lo stesso assicurato, la soglia massima di Euro 50.000,00 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

Art. 15 - Maggiorazione in caso di decesso a seguito di incidente stradale

Se il decesso dell'assicurato avviene a seguito di **incidente stradale**, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale, un ulteriore capitale calcolato come di seguito specificato.

Il capitale aggiuntivo è pari ad una percentuale della prestazione principale (→ art. 3), determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella tabella seguente:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale per decesso a seguito di incidente stradale
fino a 55 anni	10%
da 56 anni a 65 anni	5%
da 66 anni a 75 anni	2%
oltre 75 anni	1,5%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso a seguito di incidente stradale non può essere superiore a Euro 100.000,00.

Se sono sottoscritti più contratti PARTNER MULTI SELECTION con lo stesso assicurato, la soglia massima di Euro 100.000,00 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

In caso di decesso per incidente stradale, si applica esclusivamente la maggiorazione prevista nel presente articolo, non anche la maggiorazione prevista in caso di decesso a seguito di infortunio (→ art. 14).

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 16 - Persone non assicurabili

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 17 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alla maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso (→ art. 3).

Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del capitale assicurato il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal giorno di riferimento di ciascun versamento aggiuntivo;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol

- rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
 - partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
 - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari.
 - eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
 - guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
 - incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
 - pratica di attività sportive professionistiche;
 - pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta, come ad esempio: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
 - pratica delle seguenti attività sportive:
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sport acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, stre- etluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
 - attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
 - attività che comporta contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
 - operatore di pala meccanica

In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga una prestazione pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nel/i fondo/i interno/i, senza applicare alcuna maggiorazione. In caso di suicidio, Alleanza Assicurazioni paga la maggiorazione sulla parte di prestazione derivante dai versamenti per i quali sono trascorsi 2 anni.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dalla decorrenza e dal giorno di riferimento di ciascun versamento aggiuntivo (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva ai fini della maggiorazione solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura o dopo la data del versamento aggiuntivo.

In caso di decesso per altre cause Alleanza Assicurazioni paga la parte di prestazione, derivante dai versamenti per i quali il relativo periodo di carenza non è concluso, senza corresponsione della maggiorazione.

Assicurazioni complementari

Esclusioni

Si applicano le stesse esclusioni previste per la maggiorazione dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

Inoltre, l'assicurazione complementare in caso di decesso per infortunio non opera se:

- le lesioni che hanno causato il decesso hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene oltre un anno dal giorno delle lesioni.

Limitazioni

Le assicurazioni complementari prevedono le stesse limitazioni previste per la maggiorazione dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 18 - Dichiarazioni

Ai fini di una corretta valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 19 - Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta¹ a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto (→ art. 25) o recesso (→ art. 24) e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Alleanza Assicurazioni, disponibile presso l'Intermediario.

- che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
- l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
 - esami clinici;
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
 - verbale dell'autopsia se eseguita;
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 20 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale:

- importo minimo: Euro 100.000,00;
- importo massimo: Euro 5.000.000,00. Tale importo massimo si riduce degli eventuali altri importi investiti dallo stesso contraente in prodotti con capitale in parte collegato a OICR e/o ETF esterni e in parte collegato a gestione separata, realizzati da Alleanza Assicurazioni.

Premi unici aggiuntivi:

- importo minimo: Euro 20.000,00;
- importo massimo (compreso il premio unico iniziale): Euro 5.000.000,00. Il raggiungimento di tale importo massimo si valuta applicando la stessa regola sopra riportata per il premio unico iniziale.

Il versamento dei premi deve avvenire con bonifico bancario da un conto corrente intestato (oppure cointestato) al contraente, su conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni.

I premi possono essere versati esclusivamente previa richiesta presentata per il tramite dell'intermediario.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti o con altri mezzi di pagamento diversi da quello sopra riportato.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 21 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso sono nulle.

Art. 22 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Alleanza Assicurazioni ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Alleanza Assicurazioni prima della data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati una prestazione pari al premio versato.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Alleanza Assicurazioni a partire dalla data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni - avendo assunto il rischio dell'investimento - paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata principale e, se del caso, quella relativa alle eventuali assicurazioni complementari (→ artt. 14 e 15).

Art. 23 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 8).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 24 - Recesso

Il contraente può recedere (→ Definizioni) **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Alleanza Assicurazioni rimborsa al contraente un valore pari al premio versato al netto dell'imposta di bollo dovuta.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SÌ NO

Art. 25 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- sono trascorsi almeno 12 mesi dalla decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Alleanza Assicurazioni.

La comunicazione va inviata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 8) se questo coincide con la data di rivalutazione annuale (1° gennaio) al netto di:

- commissione di gestione sugli OICR e/o ETF;
 - costo delle assicurazioni complementari,
- determinati fino al giorno di riferimento previsto per il riscatto.

In caso di riscatto con giorno di riferimento diverso dalla data di rivalutazione annuale, Alleanza Assicurazioni riconosce:

- per la parte in quote di OICR e/o ETF, una prestazione pari al numero di quote nel giorno di riferimento del riscatto (→ art. 8) moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota;
- per la parte in gestione separata, la misura di rivalutazione (→ art. 5) fino al 1° gennaio precedente e, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dal 1° gennaio fino al giorno di riferimento del riscatto (→ art. 8), una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:
 - la misura di rivalutazione (→ art. 5) e
 - il tasso Euribor (→ Definizioni) ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Se alla data convenuta non è possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulta possibile individuare il tasso.

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a Euro 10.000,00. Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il riscatto parziale può essere richiesto:

- a) indicando l'importo da riscattare;
- b) indicando le percentuali che si desidera disinvestire.

Tale operazione è eseguita, così come il riscatto totale, nel giorno di riferimento e al netto della commissione di gestione sugli OICR e/o ETF e del costo delle assicurazioni complementari.

a) Riscatto per importo

L'importo da riscattare è disinvestito dalla gestione separata e dai singoli OICR e/o ETF collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data di predisposizione dell'ordine di disinvestimento.

Il numero di quote disinvestite per ogni OICR è determinato dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento (→ art. 7) rilevato nel giorno di riferimento per il riscatto.

Il numero di quote disinvestite per ciascun ETF è determinato dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 26), per il prezzo di riferimento (→ art. 7) della quota rilevato nel giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento per il riscatto.

La differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita e al netto del costo di negoziazione (→ art. 26) e l'importo disinvestito dalla gestione separata

e

- l'importo richiesto dal contraente,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute e/o di gestione separata disinvestita è maggiore dell'importo di riscatto richiesto dal contraente stesso):

- accresce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è attribuita alla gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute e/o di gestione separata disinvestita è minore dell'importo di riscatto richiesto dal contraente stesso):

- diminuisce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è prelevata dalla gestione separata.

Se il peso di ciascuna componente sul valore del contratto, che risulterebbe all'esito del riscatto, non rispetta i limiti previsti per l'investimento del premio unico iniziale, prima di dar corso all'operazione Alleanza Assicurazioni provvede ad effettuare uno Switch volto a riportare i pesi entro i citati limiti.

b) Riscatto per percentuali

Il contraente può chiedere il riscatto parziale indicando le percentuali di gestione separata e/o singolo OICR ed ETF che desidera disinvestire, in modo tale che l'investimento finale rispetti i limiti di investimento definiti all'art. 2.

L'investimento finale in OICR ed ETF è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile al momento della richiesta di riscatto parziale.

Alleanza Assicurazioni non dà seguito alla richiesta di riscatto parziale se a seguito dell'attività di salvaguardia (→ art. 9) o di monitoraggio (→ art. 10) uno o più OICR o ETF interessati dall'operazione non sono più collegati al contratto.

Non è possibile ottenere il riscatto per percentuali se il peso di ciascuna componente sul valore del contratto, che risulterebbe all'esito del riscatto, non rispetta i limiti previsti per l'investimento del premio unico iniziale.

Riscatto automatico del contratto

Se il valore di riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Alleanza Assicurazioni può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 26 - Costi

Costi sul premio unico iniziale

Il premio unico iniziale è investito al netto di un caricamento (→ Definizioni), espresso in valore percentuale e pari allo 0,1%. L'importo massimo del caricamento così calcolato non può essere superiore a Euro 1.000,00.

Non si applicano caricamenti agli eventuali premi unici aggiuntivi.

Esempio

Premio unico iniziale: Euro 500.000,00

Caricamento calcolato sul premio unico iniziale: $0,1\% \times \text{Euro } 500.000,00 = \text{Euro } 500,00$

Costi per Switch

Non previsti.

Commissione di gestione sugli OICR e/o ETF

La commissione di gestione è così regolata:

- si applica, per l'attività di salvaguardia e monitoraggio (→ artt. 9 e 10) e per i servizi di amministrazione e gestione del contratto, sulla parte di investimento in OICR e/o ETF;
- è calcolata ogni giorno sul controvalore delle quote di ciascun OICR e/o ETF;
- è prelevata nel giorno di riferimento (→ art. 8), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di quote attribuite al contratto:
 - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
 - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR e/o ETF associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR e/o ETF sul valore dell'investimento totale in OICR e/o ETF.

La commissione di gestione varia in funzione del saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati risultante all'inizio di ciascun trimestre solare secondo la tabella di seguito riportata:

Saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati		
fino a Euro 1.000.000 esclusi	da Euro 1.000.000 a Euro 2.500.000 esclusi	da Euro 2.500.000
1,25%	1,05%	0,95%

Costo di negoziazione ETF

Per ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote relative agli ETF, è applicato un costo, pari allo 0,065% del controvalore delle quote stesse calcolato sulla base del prezzo di acquisto o del prezzo di vendita (→ art. 7).

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari

Tale costo:

- per la parte di investimento relativo alla gestione separata, è pari allo 0,05% annuo trattenuto dal rendimento della gestione stessa;
- per la parte di investimento in OICR ed ETF, è calcolato e prelevato con le medesime modalità previste per la commissione di gestione ed è pari allo 0,05% su base annua del controvalore medio dell'investimento in quote.

La differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita ed al netto del costo di negoziazione (→ art. 26)

e

- l'importo della commissione di gestione e del costo delle assicurazioni complementari,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è maggiore dell'importo della commissione di gestione e del costo delle coperture complementari):

- accresce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è attribuita alla gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è minore dell'importo della commissione di gestione e del costo delle coperture complementari):

- diminuisce il capitale assicurato, dal momento che tale differenza è prelevata dalla gestione separata.

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata	1,25%
Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari	0,05%

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 27 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Alleanza Assicurazioni o per testamento.

La comunicazione va inviata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione².

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

² Art. 1920 del Codice civile.

Art. 28 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 29 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge³ le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 31 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁴. Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
Email: alleanza@pec.alleanza.it.

Art. 32 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

³ Art. 1923 del Codice Civile.

⁴ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

ALLEGATO N. 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO EURO SAN GIORGIO

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FONDO EURO SAN GIORGIO (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
7. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo

di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata.

La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione separata.

9. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

**INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I.
(ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere a Alleanza Assicurazioni S.p.A. di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente**Art. 22 del D. Lgs. 231/2007**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui Alleanza Assicurazioni S.p.A. è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari
 - 3.2 e persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 231/2007

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
(...)

- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo

del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata

- verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal Rappresentante legale (per le persone giuridiche), riportate in questa proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Dichiarazione US-Person del Contraente

La "Dichiarazione US-Person del Contraente" è un'autocertificazione con la quale,

- il Contraente persona fisica, valutando la propria cittadinanza o eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America (status di contribuente U.S.A.),
- il Legale rappresentante di Contraente persona giuridica, verificando la sede legale o la presenza di stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America,

dichiara che il Contraente non è/è "US-Person" come definito dalla normativa fiscale americana.

In caso di risposta affermativa è necessario allegare il Modello "Form W-9" compilato e sottoscritto.

Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dichiarato.

Codice Giin (Global Intermediary Identification Number)

Il campo Codice GIIN identifica i soggetti (persone giuridiche) partecipanti a FATCA ed è un campo alfanumerico di 19 caratteri (Esempio: 98Q96B.00000.LE.250).

CRS (Common Reporting Standard)

A seguito dell'emanazione della legge di ratifica dell'IGA Italia ai fini FATCA che include i primi obblighi CRS le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali dei paesi che hanno aderito all'accordo, tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da soggetti che hanno residenze fiscali all'estero per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità di quei paesi. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente/Beneficiario. I dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione. In caso di risposta affermativa al questionario CRS, è necessario allegare la documentazione relativa.